

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 572

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata GRIBAUDO

Disposizioni in materia di tirocinio curricolare ed extracurricolare
per l’orientamento e la formazione dei giovani

Presentata il 15 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Quando parliamo di lavoro, la prima emergenza è la disoccupazione giovanile. In Italia, secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di settembre, il tasso di disoccupazione dei giovani tra quindici e ventiquattro anni di età è pari al 23,7 per cento, mentre tra venticinque e trentaquattro anni è del 10,4 per cento e, di conseguenza, il nostro Paese registra il terzo dato più alto in termini di disoccupazione giovanile in Europa (dati Eurostat), dopo Spagna e Grecia (rispettivamente con il 32,1 per cento e il 28,5 per cento).

Una così alta disoccupazione giovanile, secondo l’opinione maggioritaria degli economisti, è da imputare al mancato incontro fra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l’offerta di lavoro proveniente dai lavoratori. Le competenze – il saper fare – sono (o sarebbero) quelle di cui le imprese, in un’ottica di breve periodo, hanno bisogno. La linea di politica economica che

ne discende fa riferimento alla necessità di riformare i sistemi formativi per renderli funzionali alla produzione di forza-lavoro « occupabile ».

Tuttavia, il fatto che alcune imprese, in alcuni particolari segmenti del mercato del lavoro, trovino (o denuncino) difficoltà nel reperire manodopera con il livello e la qualità della formazione richiesta non implica che l’intera disoccupazione giovanile in Italia (superiore al 60 per cento in alcune regioni del Sud secondo i dati ISTAT) dipenda dal *mismatch* fra competenze offerte e competenze richieste. La disoccupazione giovanile italiana – da molti anni superiore alla media europea – dipende essenzialmente dal combinato di un calo di lungo periodo della domanda aggregata (calo che si è manifestato con la massima intensità a seguito dello scoppio della crisi economica nel 2007-2008) e della crescente fragilità del nostro sistema produttivo, particolarmente nel Mezzogiorno. La disoccu-

pazione giovanile è aumentata sia perché le imprese hanno trovato conveniente, in una fase recessiva, non licenziare lavoratori altamente qualificati per non dover sostenere i costi della formazione dei neoassunti, sia per il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego. I giovani, in buona sostanza, sono fra i più colpiti dalle crisi economiche e quindi quelli più a rischio di esclusione sociale.

Lo strumento del tirocinio, dunque, come periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e finalizzato all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, è e resta fondamentale per il contrasto del preoccupante scenario italiano che vede le nuove generazioni sempre più povere e sempre più giovani italiani fuggire all'estero. Complessivamente, dal 2014 a oggi quasi 2.115.000 giovani hanno svolto un tirocinio extracurricolare, un numero che ben fa capire come i giovani considerino tale strumento un trampolino di lancio per iniziare una professione. Sono proprio gli *under* trenta, infatti, nell'80 per cento dei casi, a ricorrervi. Tuttavia, sono anche coloro che oggi maggiormente si interrogano sempre di più sulla loro effettiva utilità: quanti dopo uno *stage* vengono assunti?

Per capirlo vanno prese in considerazione le statistiche relative agli anni dal 2014 al 2019, più significative perché esenti dall'impatto del COVID-19: in questo periodo i tirocini extracurricolari sono cresciuti del 60 per cento, da 223.430 a 334.836, svolti in 162.298 imprese (per poi calare a 310.638 nel 2021). Se andiamo a guardare i numeri, lo strumento del tirocinio, introdotto nell'ordinamento italiano ormai venticinque anni fa dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, sembra aver perso nel nostro Paese la capacità di inserimento dei giovani italiani all'interno del mercato del lavoro e soprattutto nelle stesse realtà presso cui i tirocinanti svolgono la cosiddetta « formazione sul campo ». Infatti, secondo i dati dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro relativi ai tirocini extracurricolari tra il 2014 e 2019, svolti quindi prima della pandemia e dunque maggiormente significativi, su 100 tirocinanti che

hanno concluso lo *stage* solo 30 hanno ottenuto al termine un contratto a tempo determinato con lo stesso datore e, di questi 100, a sei mesi di distanza, 24 hanno un contratto con un nuovo datore di lavoro, 11 hanno iniziato un nuovo tirocinio e addirittura 35 su 100 risultano ancora disoccupati. I dati non migliorano nemmeno a dodici mesi di distanza, perché tra i 54 che avevano un'occupazione nei primi sei mesi solo 20 hanno ancora un contratto con lo stesso datore di lavoro, altri 20 hanno altri contratti con uno o più nuovi datori di lavoro, ma 14 tra quei 54 hanno perso il lavoro e non hanno più un contratto. Di conseguenza più della metà delle persone che le imprese private di questo Paese formano attraverso l'attivazione di *stage* e tirocini risulta essere disoccupata a dodici mesi dalla conclusione del periodo di formazione, con un conseguente enorme spreco di risorse e produttività per le aziende e un ancor più grave problema sociale per l'integrazione nel mercato del lavoro delle nuove generazioni.

Bisogna sottolineare come questi dati purtroppo riguardino solo i tirocini extracurricolari, poiché i Ministeri competenti in materia di istruzione e di università nel corso degli anni, non hanno provveduto al monitoraggio dei dati sui tirocini curricolari. Dall'altra parte, l'allora Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già dal 2007, attraverso una poco lungimirante nota ministeriale, ha prescritto che i tirocini curricolari non dovevano più essere comunicati ai centri per l'impiego attraverso l'istituto della « comunicazione obbligatoria », a differenza di quelli extracurricolari. Di conseguenza è difficile conoscere con precisione il numero, la durata e l'esito dei tirocini curricolari.

Il tema del mancato inserimento nel mercato del lavoro dei giovani italiani a seguito della fine degli studi e della formazione sul campo ha evidenti riflessi anche sui salari medi degli *under* trenta, pari a 1.741 euro lordi, il 17,2 per cento in meno della media nazionale. La creazione di questo limbo lavorativo, dato dai giovani tra ventiquattro e trenta anni non disoccupati, ma con un salario che non consente loro

l'indipendenza economica, è a tutti gli effetti un'anomalia italiana: in Francia gli *stage* extracurricolari non esistono, mentre in Germania se durano più di tre mesi sono sottoposti alla normativa sul salario minimo. I sociologi fanno notare come questo sia un danno grave per la carriera delle nuove generazioni che si affacciano al mercato del lavoro, perché il primo vero lavoro rende indipendenti e sicuri di sé. La mancanza di prospettive e lunghi periodi di disoccupazione all'inizio della vita lavorativa invece portano a maggiore possibilità di essere disoccupati più avanti e peggiorano le possibilità di carriera. Bisogna inoltre far notare che la condizione di precarietà e incertezza economica che affligge gli *under* trenta della nostra economia produce dirette conseguenze anche sui lavoratori nella fascia di età tra trenta e trentacinque anni: basti pensare che oltre il 20 per cento degli *stage* extracurricolari attivati tra il 2014 il 2019 ha riguardato persone con più di trenta anni, quando nelle altre grandi economie dell'Unione europea la fascia di età tra trenta e quaranta anni è quella nella quale si realizza la maggior crescita di carriera e di conseguenza di stipendio per il lavoratore. Lasciare economicamente indietro i giovani non vuole solo dire creare isolamento, dipendenza e mancanza di autostima, ma comporta anche risultati negativi per l'economia, soprattutto per le società di quei Paesi che, come l'Italia, invecchiano sempre di più.

L'obbligo di retribuzione per *stage* curriculari e l'abolizione degli *stage* extracurricolari, salvo quelli attivati nei dodici mesi successivi alla conclusione di un percorso di studi, è dunque fondamentale per assicurare che lo strumento torni a rappresentare un'occasione di formazione che non penalizzi i giovani nella ricerca di un lavoro. Allo stesso tempo, è necessario trovare nuove forme di incentivo per l'attivazione del contratto di apprendistato come principale strumento di ingresso nel mercato del lavoro.

Oltre agli argomenti appena esposti, l'intervento del legislatore in questa materia è necessario e urgente perché la maggior parte delle norme che regolamentano i

tirocini curriculari è oggi in larga parte inapplicabile. Infatti, se le regolamentazioni regionali sugli *stage* extracurricolari sono state riviste a seguito degli accordi sulle linee guida prodotte in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano negli anni 2012-2013 e 2017, la regolamentazione dei tirocini curriculari risale al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142. La scarsa aderenza della normativa alla realtà ha fatto sì che venisse negli anni snaturato il senso stesso dello strumento del tirocinio formativo ed è quindi oggi quanto mai necessario definire in maniera semplice e univoca entrambe le forme di tirocinio per contrastare l'utilizzo improprio di questi strumenti e valorizzarne la finalità formativa, di orientamento e di inserimento nel mondo del lavoro.

La presente proposta di legge si compone di tredici articoli: l'articolo 1 definisce i tirocini curriculari ed extracurricolari e le loro finalità; l'articolo 2 individua i soggetti promotori e il soggetto ospitante; l'articolo 3 stabilisce le modalità di attivazione e disciplina del tirocinio curricolare; l'articolo 4 stabilisce le modalità di attivazione e disciplina del tirocinio extracurricolare; l'articolo 5 prevede la stesura di un progetto formativo individuale e ne descrive il contenuto; l'articolo 6 delimita il periodo massimo di durata del percorso formativo e l'impegno orario che può essere richiesto a ciascun tirocinante; l'articolo 7 stabilisce gli obblighi di comunicazione rispetto all'attivazione e all'attività del tirocinio; l'articolo 8 contiene le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo la stipulazione di un'assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; l'articolo 9 introduce una garanzia di indennità minima obbligatoria anche per i tirocini curriculari; l'articolo 10 stabilisce il rapporto massimo tra numero di tirocinanti e numero di dipendenti, affinché non ci siano mai troppi tirocinanti in confronto ai lavoratori subordinati inquadrati e retribuiti, mentre l'articolo 11 prevede un meccani-

simo premiante che consente di attivare un numero maggiore di tirocini sulla base della conversione in contratti di apprendistato degli *stage* svolti presso il soggetto ospitante; gli articoli 12 e 13 prevedono, rispettivamente, un monitoraggio da parte dei Dicasteri competenti e le disposizioni finali e di coordinamento.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e finalità)

1. Il tirocinio curricolare è un percorso formativo, svolto nell'ambito di un ciclo di studi, funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto o al conseguimento di una qualifica professionale. Il tirocinio curricolare non costituisce ad alcun titolo rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

2. Il tirocinio extracurricolare è un percorso di orientamento e di formazione che, benché svolto in un contesto lavorativo, non si configura come un rapporto di lavoro, essendo finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento delle sue conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e il suo inserimento o reinserimento lavorativo.

3. Il tirocinio curricolare persegue le seguenti finalità:

a) integrazione e completamento della formazione teorica con un'esperienza di lavoro in settori disciplinari coerenti con il corso di studi;

b) specializzazione in un determinato settore disciplinare al fine di redigere un elaborato finale;

c) conoscenza del mondo del lavoro e orientamento del tirocinante in merito alle scelte formative e professionali future;

d) applicazione pratica delle conoscenze teoriche;

e) acquisizione di competenze professionali e sviluppo di abilità trasversali.

4. Nell'ambito dell'autonomia scolastica e universitaria, secondo quanto previsto dai regolamenti di istituto o di ateneo,

possono essere attivate le seguenti tipologie di tirocinio curricolare:

a) tirocinio curricolare destinato all'acquisizione di crediti formativi per il completamento del piano di studi;

b) tirocinio curricolare destinato alla preparazione della tesi finale sulla base di un progetto concordato con il relatore.

5. Resta fermo quanto previsto in materia di alternanza scuola-lavoro dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e dalle norme in materia di attività di *stage* e didattica in laboratorio.

6. Possono accedere ai tirocini curricolari gli studenti che hanno già assolto l'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale che abbiano compiuto quindici anni di età.

7. I tirocini curricolari svolti nell'ambito dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale sono disciplinati secondo linee guida definite tramite intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, che costituiscono norme generali sull'istruzione ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione, e attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. In sede di prima attuazione, le linee guida sono adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Soggetti promotori e soggetti ospitanti)

1. L'attivazione dei tirocini può essere promossa da università o istituti di istruzione universitaria statali e non statali legalmente riconosciuti, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, isti-

tuzioni scolastiche statali e paritarie, centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti per territorio, di seguito denominati « soggetti promotori ».

2. I tirocini possono essere svolti presso pubbliche amministrazioni, imprese, studi professionali o enti privati, di seguito denominati « soggetti ospitanti ».

Art. 3.

(Modalità di attivazione e disciplina del tirocinio curricolare)

1. I tirocini curricolari sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni possono riguardare diversi tirocini e hanno durata massima non superiore a trentasei mesi.

2. Le convenzioni indicano:

a) gli obblighi e i diritti del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;

b) le modalità di attivazione, decorrenza, durata e di eventuali proroghe del tirocinio;

c) le forme di monitoraggio delle attività, nonché di valutazione e attestazione degli apprendimenti;

d) il numero massimo di tirocinanti assegnabili a ciascun *tutor* individuato dal soggetto ospitante;

e) le forme di valutazione da parte dei tirocinanti in relazione all'effettivo conseguimento degli obiettivi formativi attesi;

f) le forme di pubblicità annuale delle valutazioni di cui alla lettera e).

3. Alle convenzioni è allegato il piano formativo individuale di cui all'articolo 5, sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante.

4. L'istituzione di un tirocinio curricolare impegna sia il soggetto promotore sia il soggetto ospitante a nominare un *tutor* responsabile del contenuto formativo del

tirocinio e dell'assistenza al tirocinante nella fase di inserimento e durante tutta la durata del tirocinio. Il nominativo dei *tutor* è riportato nel piano formativo individuale. Il *tutor* del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio curricolare. Ogni *tutor* del soggetto ospitante può essere responsabile contemporaneamente di un numero massimo di tre tirocinanti, conteggiando complessivamente quelli curricolari e quelli extracurricolari.

5. Il tirocinio curricolare è svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel piano formativo individuale di cui all'articolo 5, che soggetto promotore e soggetto ospitante stipulano per iscritto concordandone i contenuti e del quale è consegnata una copia al tirocinante al momento dell'avvio del tirocinio. Il *tutor* del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il loro monitoraggio nonché per stabilire le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

6. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo nonché specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa nei dodici mesi successivi al licenziamento individuale o ai licenziamenti collettivi, oppure qualora siano in atto procedure di cassa integrazione guadagni o di mobilità.

7. I tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva oppure di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva e non possono sostituire il personale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.

8. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, commi 2 e 3, 7, comma 3, e 9, comma 3, la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge determina il

divieto, per il soggetto ospitante, di attivare nuovi tirocini curricolari per i ventiquattro mesi successivi alla data di accertamento dell'infrazione e l'applicazione di un'ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio svolto irregolarmente.

Art. 4.

(Modalità di attivazione e disciplina del tirocinio extracurricolare)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee-guida in materia di tirocini extracurricolari, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della relativa disciplina, circoscrivendone l'applicazione in favore di soggetti che hanno conseguito un titolo di studio da non più di dodici mesi, a eccezione dei soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

b) individuazione degli elementi qualificanti dell'istituto, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, comunque non inferiore a 600 euro mensili, la fissazione di una durata massima, comprensiva di eventuali rinnovi, non superiore a sei mesi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni del soggetto ospitante, indipendentemente che si tratti di una struttura pubblica o privata;

c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

d) definizione di forme e modalità di contingentamento dei tirocini attivabili per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e a contrastare un uso

distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

2. La mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera *b*) del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. Il tirocinio extracurricolare non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente. Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dalla data della pronuncia giudiziale.

4. I tirocini extracurricolari sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 5.

(Piano formativo individuale)

1. Il *tutor* individuato dal soggetto promotore redige il progetto formativo individuale con il coinvolgimento del *tutor* individuato dal soggetto ospitante. Il progetto formativo individuale definisce gli obiettivi e il percorso formativo che il tirocinante realizza presso il soggetto ospitante.

2. Il progetto formativo individuale deve contenere i seguenti elementi:

a) le finalità del tirocinio curricolare, in coerenza con il corso di studi del tirocinante;

b) le mansioni specificamente assegnate al tirocinante;

c) le modalità di svolgimento del tirocinio curricolare, comprese quelle relative all'interazione e al confronto tra il *tutor*

individuato dal soggetto ospitante e il tirocinante;

d) le forme e le modalità di erogazione dell'indennità e del rimborso delle spese di cui all'articolo 9;

e) i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

f) i dati identificativi, i diritti e i doveri del tirocinante, del *tutor* individuato dal soggetto promotore e del *tutor* individuato dal soggetto ospitante, nonché gli estremi del contratto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 6.

(Durata del tirocinio curricolare e impegno orario)

1. La durata dei tirocini curricolari, nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, è definita dalle convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di studio.

2. La durata dei tirocini curricolari, anche non continuativa, comprese eventuali proroghe o rinnovi, non può superare i sei mesi. Per i tirocinanti con disabilità la durata è prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi, su richiesta del tirocinante stesso.

3. L'impegno orario settimanale richiesto al tirocinante deve essere indicato nel piano formativo individuale ed è di norma identico all'orario e alle modalità di svolgimento del lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del soggetto ospitante. Tenuto conto, comunque, della natura specifica del tirocinio curricolare, che è svolto da studenti contemporaneamente impegnati in un corso di studi, qualora il tirocinante chieda di svolgere un tirocinio curricolare a tempo parziale per un numero di ore settimanali inferiore, tale richiesta deve essere accolta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

4. Il tirocinante non può essere obbligato dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante a recuperare ore di assenza, ovvero a presentare certificati medici per giustificare un'assenza per malattia. L'assenza per assolvere a impegni relativi al corso di studi deve essere preventivamente comunicata dal tirocinante. In tale caso, il permesso di assentarsi non può essere rifiutato da parte del soggetto ospitante.

Art. 7.

(Obblighi di comunicazione dei tirocini curricolari)

1. I tirocini curricolari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

3. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro per ciascun tirocinio di cui non è stata data comunicazione.

4. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di garanzie assicurative)

1. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal de-

creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il tirocinante è equiparato al lavoratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo.

2. I tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipulazione di una polizza con un'impresa di assicurazione che copra anche il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro; la copertura assicurativa deve inoltre comprendere eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio.

3. Alle coperture assicurative provvede il soggetto promotore in caso di tirocinio curricolare, salvo che la convenzione non disponga diversamente, e il soggetto ospitante per quanto concerne i tirocini extra-curricolari.

Art. 9.

(Indennità e rimborso delle spese)

1. Ai tirocinanti spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto, di strumentazione e, qualora il tirocinio superi le cinque ore giornaliere, di vitto, a carico del soggetto ospitante. Ulteriori spese possono essere individuate con la convenzione.

2. Per i tirocini curricolari, ai tirocinanti maggiorenni, a decorrere dal secondo mese del tirocinio, è corrisposta un'indennità onnicomprensiva non inferiore a 300 euro mensili, a carico del soggetto ospitante.

3. La mancata corresponsione del rimborso delle spese o dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

4. I soggetti ospitanti possono detrarre dalle imposte sui redditi da essi dovute un importo pari al 50 per cento delle somme erogate ai tirocinanti ai sensi del presente articolo.

Art. 10.

(Numero massimo di tirocini)

1. Il numero di tirocini attivabili presso un soggetto ospitante è stabilito ai sensi del comma 2, tenuto conto della proporzione tra i tirocini curricolari ed extracurricolari attivi e i lavoratori subordinati del soggetto ospitante.

2. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, curricolari ed extracurricolari, in proporzione al proprio numero di lavoratori subordinati, secondo i seguenti limiti:

a) per i soggetti ospitanti che hanno fino a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, un tirocinante;

b) per i soggetti ospitanti che hanno da sei a venti lavoratori subordinati, fino a due tirocinanti attivi contemporaneamente;

c) per i soggetti ospitanti che hanno più di venti lavoratori subordinati, un numero di tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10 per cento del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il calcolo è effettuato con arrotondamento all'unità superiore. Il numero dei lavoratori a tempo determinato è computato purché la data di inizio del rapporto di lavoro sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la data di scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio. Nel calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono compresi gli apprendisti.

Art. 11.

(Clausola premiale)

1. I soggetti ospitanti che dimostrino di aver assunto negli ultimi ventiquattro mesi, con contratto di lavoro subordinato o contratto di apprendistato, almeno un quarto degli studenti che hanno svolto presso di essi il tirocinio curricolare, possono attivare ulteriori tirocini curricolari, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, al massimo fino al doppio del contingente ivi indicato.

2. Ai soggetti ospitanti che, al termine dello svolgimento di un tirocinio curricolare o extracurricolare, assumono il tirocinante con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con un termine non inferiore a un anno, è riconosciuto, per il primo anno, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali.

Art. 12.

(Monitoraggio)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvedono, per gli aspetti di rispettiva competenza, a monitorare lo svolgimento dei tirocini curricolari, anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Nell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, si rilevano, in ogni caso, anche i seguenti elementi: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al piano formativo individuale; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini curricolari non conformi attivati dallo stesso soggetto promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini curricolari in specifici periodi dell'anno.

3. Il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblicano ogni anno, nei propri siti *internet* istituzionali, una relazione sull'attività di monitoraggio effettuata ai sensi del comma 1 al fine di consentire l'esame e la valutazione del tirocinio curricolare nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. La relazione comprende altresì i dati, suddivisi per soggetto ospitante, relativi alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato o di apprendistato di soggetti che abbiano svolto tirocini curricolari nonché, in forma aggregata e standardizzata, le informazioni di cui all'arti-

colo 3, comma 2, lettera *e*). A tale fine i Ministeri determinano le condizioni uniformi di pubblicità e di accessibilità delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*).

Art. 13.

(Disposizioni finali e di coordinamento)

1. Ai tirocini in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa vigente alla data del loro avvio.

2. Il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, è abrogato.

3. I commi 720, 721, 722, 723, 724 e 725 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono abrogati.

4. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

